



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. 10 del 14-3-2019

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D.lgs n. 267/2000: conferma regolamento sanzioni pecuniarie Parte I, Titolo III, Capo I e a l Titolo IV, Capo II del DPR 380/2001 nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno quarantadue del mese di Marzo alle ore 16,45 in Castelvetro nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente	X	
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente	X	

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

assistita dal Segretario Generale Dott. ssa Rosalia Di Trapani
assume la Presidenza il Dott. Salvatore Caccamo

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma I, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FA VOREVOLE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 5 del 13.02.2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi degli artt. 244 esecutivi del D Lgs. 267/2000 (in seguito TUEL);
- L'art. 6, ai commi 1, 2 e 5, del D.L. n.55/1983, convertito con modificazioni, nella Legge n. 131/1983, dispone testualmente " i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, ... omissis... che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (comma 1°), "con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni " (comma 2°) e " I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al comma 1°" (comma 5°);
- Richiamato l'art. 248 del TUEL, che al comma 1 che prevede "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all' art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio";
- Dato atto che non risulta approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- Visto l'art.251 del TUEL che prevede:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
 3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
 4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinaria esigenza di bilancio.*
 5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto;*
 6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*
- Visto l'art. 259 del TUEL, che al comma 2 prevede: "Ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie con la riduzione delle spese correnti";

- Vista la nota PEC della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo dell'Ente n. 7545 del 20.02.2019 in cui si ricorda l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;
- Vista la nota protocollo di settore n. 70 del 21.02.2019 a firma del responsabile del servizio finanziario e del Segretario Generale, con la quale si invitano i responsabili di direzione, ed in particolare il responsabile della VIII direzione organizzativa, di sottoporre all'approvazione della Commissione Straordinaria apposita proposta di delibera con i poteri del consiglio comunale, finalizzata alla rideterminazione delle aliquote, imposte e tasse nella misura massima consentita dalla normativa relativamente a:
 - 1) Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
 - 2) Sanzioni immobiliari acquisiti al patrimonio
 - 3) Diritti tecnici (suap, edilizia)
- Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;
- Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nel prosieguo della presente deliberazione;
- Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 19.10.2017 avente per oggetto: *"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previste alla Parte I, Titolo III, Capo I e a I Titolo IV, Capo II del DPR 6 giugno 2001, D. 380 e successive integrazioni e modificazioni nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni nonché dal Regolamento Edilizio Comunale - Criteri e modalità di calcolo"*;
- Ritenuto di confermare le sanzioni di cui al predetto regolamento in quanto afferenti a quanto già previsto dal Testo Unico dell'Edilizia con le norme di recepimento in Sicilia;
- VISTI il vigente O.R.BE.LL., il D.lgs 267/2000, lo statuto Comunale;

DELIBERA

1. **CONFERMARE** quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nella delibera n. 3 del 15.02.2019 avente per oggetto: *"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previste alla Parte I, Titolo III, Capo I e a I Titolo IV, Capo II del DPR 6 giugno 2001, D. 380 e successive integrazioni e modificazioni nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni nonché dal Regolamento Edilizio Comunale - Criteri e modalità di calcolo"*.
1. **DARE ATTO** che:
 - a. l'adozione del presente atto non comporta spese per l'Ente;
 - b. il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
 - c. ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs 267/2000, la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quelle dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - d. ogni disposizione in contrasto con la presente deliberazione è da ritenersi abrogata.
2. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 251 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000.
4. **DICHIARARE**, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 della LR 44/1991.

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.


La Commissione Straordinaria:

Dott. Salvatore CACCAMO _____

Dott.ssa Elisa BORBONE _____

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalia Di Trapani



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 14-3-2019



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D.lgs n. 267/2000: conferma regolamento sanzioni pecuniarie Parte I, Titolo III, Capo I e a I Titolo IV, Capo II del DPR 380/2001 nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16

Esaminata ed approvata dalla
Commissione Straordinaria

il 14 MAR 2019

con deliberazione n. 10

Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.
44/91:

NO

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 05/03/2019

IL RESPONSABILE

Li 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Michele Calderera)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 05/03/2019

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIR. ORG.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi degli artt. 244 esecutivi del D.Lgs. 267/2000 (in seguito TUEL);
- L'art. 6, al comma 1, 2 e 5, del D.L. n.55/1983, convertito con modificazioni, nella Legge n. 131/1983, dispone testualmente " *I Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, ... omissis... che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate*" (comma 1°), " *con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni*" (comma 2°) e " *i costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al comma 1°*" (comma 5°).
- Richiamato l'art. 248 del TUEL che al comma 1 che prevede " *a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all' art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio*";
- Dato atto che non risulta approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- Visto l'art.251 del TUEL che prevede:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
 3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
 4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
 5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*
 6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione. nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*
- Visto l'art. 259 del TUEL che al comma 2 prevede: " *l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie con la riduzione delle spese correnti*";
- Vista la nota PEC della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo dell'Ente n. 7545 del 20.02.2019 in cui si ricorda l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;


- Vista la nota protocollo di settore n. 70 del 21.02.2019 a firma del responsabile del servizio finanziario e del Segretario Generale, con la quale si invitano i responsabili di direzione, ed in particolare al responsabile della VIII direzione organizzativa, di sottoporre all'approvazione della Commissione Straordinaria apposita proposta di delibera con i poteri del consiglio comunale, finalizzata alla rideterminazione delle aliquote, imposte e tasse nella misura massima consentita dalla normativa relativamente a:
 - 1) Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
 - 2) Sanzioni immobili acquisiti al patrimonio
 - 3) Diritti tecnici (suap, edilizia)
- Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;
- Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nel prosieguo della presente deliberazione;
- Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 19.10.2017 avente per oggetto: *"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previste alla Parte I, Titolo III, Capo I e a I Titolo IV, Capo II del DPR 6 giugno 2001, D. 380 e successive integrazioni e modificazioni nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Regolamento Edilizio Comunale - Criteri e modalità di calcolo"*;
- Ritenuto di confermare le sanzioni di cui al predetto regolamento in quanto afferenti a quanto già previsto dal Testo Unico dell'Edilizia con le norme di recepimento in Sicilia;
- VISTI: il vigente O.R. E.E.L.L. il D.lgs 267/2000, lo statuto Comunale;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria
Per i motivi esposti in premessa di:

1. **CONFERMARE** quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nella delibera n. 12 del 19.10.2017 avente per oggetto: *Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previste alla Parte I, Titolo III, Capo I e a I Titolo IV, Capo II del DPR 6 giugno 2001, D. 380 e successive integrazioni e modificazioni nel testo recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Regolamento Edilizio Comunale - Criteri e modalità di calcolo.*
2. **DARE ATTO** che:
 - a. l'adozione del presente atto non comporta spese per l'Ente;
 - b. il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
 - c. ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs 267/2000, la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - d. ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione è da ritenersi abrogata.
3. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 251 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000.
4. **DICHIARARE**, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 44/1991.

**Il Responsabile della VIII D.O.
Dott. Michele Calderera**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Calderera', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Collegio dei Revisori

Al Segretario Generale del Comune

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Alla Commissione Straordinaria

Al Dott. Guarrera Gioacchino

SEDE

Verbale n. 11 dell'8 marzo 2019

Oggetto: *Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs.267/2000: "conferma regolamento sanzioni pecuniarie Parte I, Titolo III, Capo I e al Titolo IV, Capo II del DPR 380/2001 nel testo recepito con la L. R. 10 agosto 2016, n. 16".*

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dall' VIII^a Direzione Organizzativa, a firma del Dott. Michele Caldarera, trasmessa, a mezzo PEC, in data 06/03/2019, per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 6, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983;

Considerato che:

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'Ente intende riconfermare quanto deciso dalla C. S., con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n. 12 del 19 ottobre 2017;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "*a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio*";

Preso atto del disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede:

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."

Visto l'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Ritenuto, per l'anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere confermare quanto stabilito con la richiamata delibera n. 12, del 19 ottobre 2017, della Commissione Straordinaria, e, quindi, confermare le sanzioni di cui al Regolamento approvato con la precitata deliberazione;
- altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile della Direzione VIII[^], in data 05/03/2019;

Considerato che l'adozione del provvedimento non comporta spese per l'Ente e, quindi, non necessita del parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 181/2011;
- il D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata.

Si rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Salvatore Dienna

Dott. Carmelo Marisca

